

sero essere causa di turbamento dell'ordine pubblico. Ora trattandosi di Comizi che si dovevano tenere all'aperto, come già ho avuto l'onore di dire, ben potevano, per ragioni di ordine pubblico, essere vietati.

Avvertasi che il Comizio che si doveva tenere nel giorno 18 a Formignana non era neppure stato denunziato regolarmente; perchè la denuncia non era stata data, e soprattutto non portava le firme dei promotori, come è richiesto dall'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza e più esplicitamente dall'articolo 1 del relativo Regolamento.

Se non che il delegato di Copparo venne a sapere che, malgrado il divieto di questi Comizi, si volevano ugualmente tenere; e, naturalmente, diede quelle disposizioni che erano necessarie perchè l'ordine da esso dato non venisse violato.

Ad Ambrogio, infatti, si tentò di tenere il Comizio pubblico fissato per le ore dieci, ma vista comparire la forza pubblica, se ne dimise il pensiero, e si pensò di tenere lo stesso Comizio verso le ore 15, non più sulla pubblica piazza, ma in luogo aperto al pubblico. Se non che, oltre che mancava la legale denuncia di questo nuovo Comizio, si trattava in realtà di un altro Comizio pubblico: i biglietti di accesso alla località del Comizio non erano nominativi, gli accorsi con questo biglietto erano parecchie centinaia, forse settecento, e la località era tale che chi parlava, faceva udire il suo discorso anche a chi era fuori di esso. Il delegato di pubblica sicurezza accorse e sciolse l'adunanza contestando ai promotori la contravvenzione all'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza per mancata denuncia. Gli intervenuti al Comizio uscirono dal luogo ove eransi radunati, e poichè dopo non si scioglievano, furono invitati a separarsi colle consuete intimazioni di legge, ciò che avvenne (lo dico anche ad onore della popolazione di Ambrogio e di coloro che assistevano al Comizio) senza il menomo tumulto, in modo pacifico.

Si procedette bensì all'arresto il giorno dopo, di un tale che aveva resistito alla forza pubblica; ma fu questo un fatto assolutamente isolato.

Così stando le cose, io vorrei proprio fare appello non alla cortesia dell'onorevole interrogante, ma alla serenità della sua mente (che è sempre serena), e domandargli: crede proprio che, da parte del Governo, ci siano gravi torti per lo sciogli-

mento di questo comizio, quando se ne sono permessi tanti e tanti? Non gli pare che il fatto di aver concesso costantemente la più assoluta libertà di questi comizi, anche all'aperto, nel Ferrarese, sia la prova più evidente che, da parte del Governo, c'è il desiderio di concedere le maggiori libertà, a tutti i partiti, quando si tratti di discutere dell'organizzazione operaia e del movimento economico d'una provincia? Ma appunto per ciò, non gli pare che, se, in un caso speciale, ha proibito un comizio, deve averlo proibito perchè convinto dell'assoluta necessità di proibirlo a tutela dell'ordine pubblico? Ora se questo è, se questo deve ragionevolmente ritenersi, se il diritto in massima di vietare un comizio all'aperto non può negarsi, mi permetta ch'io confidi che concluderà che noi, costantemente rispettosi del diritto di riunione, non l'abbiamo, neppure nel caso in esame, violato. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** L'onorevole Lollini ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Lollini.** Io rifuggo da qualsiasi forma di esagerazione; e non posso quindi non riconoscere che, in generale, il Governo attuale fa, in materia di pubbliche libertà, qualche cosa di diverso e di meglio di quello che si è fatto dai Governi precedenti; ma non credo che si possa consentire con l'onorevole sotto-segretario di Stato, il quale dal fatto che generalmente la libertà dei cittadini di riunirsi e di organizzarsi è rispettata, crede di poter trarre un argomento per meritare, senz'altro, l'assoluzione per quelle violazioni che, a quando a quando, il Governo va commettendo.

Io non so se quelle parole d'un discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, allora semplice deputato, che sono state citate qui, abbiano avuto il plauso di questa parte della Camera. Se io le avessi ascoltate non le avrei certo applaudite, perchè v'è in esse una limitazione che contrasta in modo diretto e preciso con le disposizioni della legge. Io domando a quale disposizione di legge attinga il Ministero la facoltà di impedire le riunioni all'aperto. Consulti pure l'onorevole sotto-segretario di Stato la legge di pubblica sicurezza e tutto l'altro armamentario della legislazione nostra, e non vi troverà di sicuro disposizione alcuna che autorizzi un fatto simile.

Le piazze, le vie delle città e dei paesi, per ciò che riflette la polizia, sono sotto la